



**Infortuni sul lavoro, danni alla
salute e danni ambientali: la
responsabilità degli enti
Corso P19082**

**Gruppo di lavoro sui reati ambientali
Scandicci, 15 ottobre 2019**

I NUOVI DELITTI DI DANNO

Ragioni di politica criminale dell'introduzione e della collocazione nel codice penale

- l'inefficacia/ineffettività del sistema polarizzato sulle contravvenzioni;
- Il superamento della logica della pura tutela della funzione di controllo;
- l'esperienza applicativa dell'art. 260 d. lgs. n. 152 del 2006 (odierno art. 452-quaterdecies c.p.);
- ragioni di proporzionalità e conformità alle linee guida in tema di distinzione tra delitti e contravvenzioni;

I NUOVI DELITTI DI DANNO

- scelta della codificazione e sue implicazioni;
- l'uso *improprio* di fattispecie con diversa oggettività giuridica e l'esigenza di tassativizzazione: la sentenza Corte cost. n. 327 del 2008 (e non solo).

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale).

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una **compromissione** o un **deterioramento significativi e misurabili**:

- 1) delle acque o dell'aria, o di **porzioni estese o significative** del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un **ecosistema**, della **biodiversità**, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Abusivamente...

La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68), comprende **non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative.** (Fattispecie relativa alla captazione di acqua pubblica di un lago ad uso privato, in violazione dell'art. 17 R.D. n. 1775 del 1933). **[Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273565].**

Per una fattispecie in di inquinamento di acque marine, derivante da un'attività di bonifica di fondali effettuata in spregio delle relative prescrizioni progettuali, nello stesso senso **Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, Rv. 268060**

Abusivamente...

...ne consegue che, ai fini della integrazione del reato, **non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma.** (Fattispecie di inquinamento di corso d'acqua cagionato da un accumulo di reflui - penalmente irrilevanti singolarmente considerati, essendo inferiori ai valori limite stabiliti nel D. lgs. n. 152 del 2006 - provenienti da impianto di depurazione privo di autorizzazione allo scarico). **[Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269491]**

Compromissione e deterioramento

Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., **le condotte di "deterioramento" o "compromissione" del bene non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici.**

(Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento di conferma del sequestro di impianti idraulici utilizzati per prelievi idrici da un lago, che aveva escluso la necessità di un accertamento tecnico, avendo dato atto dell'elemento oggettivo costituito dal rilevante abbassamento delle acque del lago). [Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273566].

...un evento di danneggiamento che, nel caso del **"deterioramento"**, **consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole,** mentre, nel caso della **"compromissione"**, **consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.** (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto l'evento di danno perfezionato nella ridotta utilizzazione di un corso d'acqua in conformità alla sua destinazione, quale diretta conseguenza della condotta di inquinamento) [Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269489].

...compromissione/deterioramento

La "compromissione" e il "deterioramento", di cui al delitto di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452-bis cod. pen., consistono in **un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema**, caratterizzata, nel **caso della "compromissione"**, da **una condizione di squilibrio funzionale**, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel **caso del "deterioramento"**, da **una condizione di squilibrio "strutturale"**, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi.
[Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, Rv. 268059]

...significativo e misurabile

Si ritaglia nella nozione di cui all'art. 5 t.u. amb. una definizione più specifica che allude all'**offesa materiale empiricamente verificabile**.

I termini richiamano la definizione, ad uso civilistico, di **danno ambientale** di cui all'art. 300 t.u. amb.

Duplici possibili letture degli aggettivi:

- a) lettura *numerica* [valori soglia di settore?; valori in tema di bonifica (art. 242 t.u. amb.)];
- b) lettura ancorata a *indici non numerici* ;
- c) lettura qualitativa e sistematica

Gli indicatori valorizzati in chiave qualitativa e sistemica

- a) Frequenza e ampiezza degli sforamenti dei valori soglia o frequenza e gravità della violazione delle prescrizioni;
- b) Gravità e persistenza nel tempo degli effetti sulle matrici ambientali, anche in ragione dell'estensione quantitativa e delle caratteristiche qualitative;
- c) Costi economici e tecnici del recupero e ripristino.

In breve: la nozione si ricava per differenza da quella di disastro ambientale.

Tendenziale irreversibilità del danno?

Ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., **non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno**; ne consegue che **le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un "post factum" non punibile, ma integrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione**, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater dello stesso codice. **[Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269490; Conforme: Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016 (dep. 2017), Sorvillo, Rv. 269274].**

Art. 452-ter.

(Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale).

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, **quale conseguenza non voluta dal reo**, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

*Disastro
ambientale:
da dove
venivamo*

Titolo VI – Dei delitti contro l'incolumità pubblica

Capo I – Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Art. 434. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa **ovvero un altro disastro** è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni .

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

da dove venivamo: Corte cost. n. 327 del 2008

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il c.d. disastro innominato, sollevate in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione ...₁

La nozione di "altro disastro", su cui gravita la descrizione del fatto illecito, si connette all'impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a mettere in pericolo la pubblica incolumità e, ciò, soprattutto in correlazione all'incessante progresso tecnologico che fa continuamente affiorare nuovi fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto.

Inoltre, l'aver anteposto, nella descrizione della fattispecie criminosa, al termine "disastro", l'aggettivo "altro", fa sì che il senso di detto concetto - spesso in sé alquanto indeterminato - riceva "luce" dalle *species* dei disastri preliminarmente enumerati e contemplati negli articoli compresi nel capo relativo ai "delitti di comune pericolo mediante violenza" (c.d. disastri tipici) che richiamano una nozione unitaria di disastro, inteso come evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi, ed idoneo a determinare un pericolo per la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (senza che sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o della lesione di uno o più soggetti).

da dove venivamo: Corte cost. n. 327 del 2008

La verifica del rispetto del principio di determinatezza va, del resto, condotta non già valutando il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie, nell'ambito della disciplina in cui si inserisce.

In particolare, l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero di clausole generali o concetti elastici, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato, permettendo, al contempo, al destinatario della di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore percettivo.

L'accertata insussistenza di un vulnus al principio di determinatezza, travolge altresì le ulteriori censure relative al diritto di difesa, al principio di colpevolezza e alla finalità di prevenzione speciale della pena.

Tuttavia, in relazione ai problemi interpretativi che possono porsi nel ricondurre alcune ipotesi al paradigma del c.d. disastro innominato (tra le quali, segnatamente, l'ipotesi del disastro ambientale), è auspicabile un intervento del legislatore penale che disciplini in modo autonomo tali fattispecie criminose.

Da dove venivamo: la sentenza Eternit [Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014 (dep. 2015), Schmidheiny, Rv. 262789].

Nel delitto previsto dal capoverso dell'art. 434 cod. pen., **il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rilevano, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro.**

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la consumazione del disastro doloso, mediante diffusione di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto, non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione).

Come siamo arrivati al punto in cui siamo: il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura

Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona un disastro ambientale è punito...

Art. 452-quater. (Disastro ambientale).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque **abusivamente** cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale **alternativamente**:

- 1) l'**alterazione irreversibile** dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema **la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa** e conseguibile solo con **provvedimenti eccezionali**;
- 3) l'**offesa alla pubblica incolumità** in ragione della rilevanza del fatto **per l'estensione della compromissione** o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata

L'incidenza ambientale

Ai fini della configurabilità del reato di disastro ambientale, **anche nell'ipotesi di cui all'art. 452-quater, comma primo, n. 3, cod. pen., è necessario che le conseguenze della condotta producano effetti sull'ambiente in genere o su uno dei suoi componenti.** (Fattispecie relativa alla condotta omissiva del sindaco e del responsabile dell'U.T.C. che non avevano adottato alcuna iniziativa idonea a fronteggiare il pericolo di crollo di due edifici totalmente abusivi alla base dei quali, in tempi diversi, si erano aperte due voragini).

[Sez. 3, n. 29901 del 18/06/2018, Nicolazzi, Rv. 273210].

Fuori dei casi previsti dall'art. 434 c.p.

In tema di disastro ambientale, anche dopo la legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto specifici delitti contro l'ambiente disciplinati negli artt. 452-bis e ss. cod. pen., **la previsione di cui all'art. 434 cod. pen. continua a trovare applicazione nei processi in corso per fatti commessi nel vigore della disposizione indicata, in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 452-quater cod. pen.** ("Fuori dai casi previsti dall'articolo 434"). [Sez. 1, n. 58023 del 17/05/2017, Pellini, Rv. 271840].

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente).

- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso **per colpa**, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Dolo e colpa

Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri.

In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) **la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa**; b) **la personalità e le pregresse esperienze dell'agente**; c) **la durata e la ripetizione dell'azione**; d) **il comportamento successivo al fatto**; e) **il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali**; f) **la probabilità di verificazione dell'evento**; g) **le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione**; h) **il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione**, i) **nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento** (cosiddetta prima formula di Frank).

...**il dolo eventuale** ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifici; ricorre invece **la colpa cosciente** quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

Indicatori del dolo eventuale nei delitti ambientali

- 1) **Distanza dalla condotta standard:** parametro delle autorizzazioni e dei valori soglia, misura, durata ed episodicità/ripetizione dello scostamento
- 2) **Personalità, storia, precedenti esperienze:** percepibilità, tolleranza della p.a., precedenti condanne, sanzioni amministrative, procedure prescrittive ex art. 318-bis ss. TUA;
- 3) **Durata e ripetizione delle condotte**
- 4) **Condotta successiva al fatto:** condotte di abbandono e omessa bonifica (criticità nei casi di inquinamento storico ed evento distanziato o stratificato)
- 5) **Fine della condotta e sua motivazione di fondo:** contesti totalmente illeciti improntati all'ingiusto profitto/contexti leciti improntati anzitutto alla finalità produttiva

Indicatori del dolo eventuale nei delitti ambientali

6) Probabilità di verifica dell'evento: criterio collegato alla misura dello scostamento dai valori-soglia, tenuto conto però del criterio «ultra-cautelativo» che impronta la loro determinazione

7) Conseguenze negative anche per l'agente dell'ipotesi di verifica dell'evento: contiguità territoriale tra l'imputato e il luogo dell'emissione. Nei casi di inquinamento storico può essere difficile valorizzare le conseguenze negative connesse ai danni di immagine ed economici connessi agli inquinamenti.

8) Contesto illecito di base: oltre a quanto detto sub 5), clandestinità o meno dell'attività inquinante (immissioni, emissioni, depositi di rifiuti ecc.)

9) Tratti di scelta razionale: protrazione per anni senza apparenti danni gravi o interventi particolari della p.a (o viceversa)

10) Giudizio controfattuale: criterio incerto nei casi di rilevante scarto temporale tra condotta inquinante ed evento

Colpa

Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri.

In tema di colpa, **la necessaria prevedibilità dell'evento** - anche sotto il profilo causale - non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma **deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo**

(In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della imputazione soggettiva dell'evento, il giudizio di prevedibilità deve essere formulato facendo riferimento alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali).

Principio di precauzione ?

Art. 3-bis. Principi sulla produzione del diritto ambientale

I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario.

I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.

3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.

Art. 3-ter TUA

Principio dell'azione ambientale

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunita' in materia ambientale.

Principio di precauzione ?

Art. 301. Attuazione del principio di precauzione

1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.
2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.
- 3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.

Principio di prevenzione

Art. 304. Azione di prevenzione

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualsiasi momento, ha facoltà di: a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente; b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire; c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.

4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, **impedisce, intralcia o elude** l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale).

Quando un fatto già previsto come reato è commesso **allo scopo di eseguire** uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero **se dalla commissione del fatto deriva** la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo.

In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Osservazioni sull'aggravante ambientale

- Analogie e differenze rispetto all'art. 61 n. 2 c.p.
- Applicabilità nel caso di reato-scopo non punibile ex art. 131-bis c.p.
- Fattispecie della «violazione ambientale derivata»: rilevano anche le violazioni contravvenzionali e quelle sanzionate a livello esclusivamente amministrativo.
- Imputazione soggettiva ex art. 59/1 c.p.
- Ridotto ambito applicativo

Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso).

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 **sono diminuite:**

- **dalla metà a due terzi** nei confronti di **colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero**, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, **provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;**
- **da un terzo alla metà** nei confronti di colui che **aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria** nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la **sospensione del procedimento per un tempo congruo**, comunque **non superiore a due anni e prorogabile** per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, **il corso della prescrizione è sospeso.**

Osservazioni sull'art. 452-decies c.p.

Antecedenti: bonifica ex art. 257 d. lg. n. 152 del 2006; riparazione del danno idrico ex art. 140 d. lgs. cit.

Un unico nome per tre cose: ravvedimento operoso in s. stretto; collaborazione processuale; condotte riparatorie.

Ambito applicativo: non riguarda i delitti comuni aggravati ex art. 452-novies

1) Ravvedimento operoso

Implica un contributo **concreto ed efficace**.

Esempi:

- il p.u. parte dell'associazione per delinquere aggravata ex art. 452-octies che, dopo aver illegittimamente rilasciato un'autorizzazione ambientale, la revochi;
- imprenditore che interrompe il traffico organizzato di rifiuti.

2) Condotte riparatorie

Logica dell'incentivo: l'imputato può lucrare un premio facendo ciò che dovrebbe comunque fare, *gratis*, in caso di condanna, ai sensi dell'art. 452-duodecies c.p.

Messa in sicurezza e bonifica non sono previste alternativamente.

Per *messa in sicurezza* deve intendersi quella **permanente** (art. 240, comma primo, lett. o), t.u. amb.). Non basta quella *operativa* (lett. n) o di *emergenza* (lett. m).

Per **bonifica** vale la nozione di cui all'art. 240, comma primo, lett. p).

Non bastano gli adempimenti preliminari (indagini, caratterizzazione, analisi sito specifica, presentazione del progetto operativo).

Occorre una bonifica conforme al progetto autorizzato dalla Regione ex art. 242 d. lg.s n. 152/2006.

2°a) Ripristino dello stato dei luoghi

Tra le nozioni, di diversa ampiezza, contemplate dal d. lgs. n. 152 del 2006, vale ai fini dell'attenuante quella prevista dall'art. 240, lett. q):

«interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente, che consentono di **recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici**».

Condizioni per fruire della sospensione del procedimento a fini di bonifica

Avvio empiricamente verificabile delle operazioni materiali di bonifica.

E' dubbio che possa bastare la presentazione o anche l'approvazione del progetto operativo di bonifica.

E' escluso che basti il solo completamento delle indagini preliminari.

3) Collaborazione processuale

Non c'è il limite dell'apertura del dibattimento: conta anche la collaborazione prestata nel corso del giudizio.

Concorso effettivo tra collaborazione processuale e attenuanti sostanziali.

Art. 452-undecies. (Confisca).

Nel **caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti**, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, **è sempre ordinata** la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua **beni di valore equivalente** di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e **vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi**.

L'istituto della confisca **non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi**.

Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi).

Quando pronuncia **sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale** per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano **le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.**

Osservazioni sul recupero/ripristino come sanzione accessoria

Rapporto di *complementarietà secondaria* con la misura prevista dall'art. 452-*decies*

Recupero è la bonifica del sito da ogni particella inquinata e da ogni agente inquinante (la *pulizia* dei segni della condotta inquinante).

Ripristino è qualcosa di più: «**ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse**».

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, **essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica**, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Art. 257 del d. lgs. n. 152 del 2006 (Bonifica dei siti)

1. **Salvo che il fatto costituisca più grave reato**, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, **se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti**.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

((4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1)).

Art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Chiunque, **al fine di conseguire un ingiusto profitto**, con **più operazioni** e attraverso l'**allestimento di mezzi e attività continuative organizzate**, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o **comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi** di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di **rifiuti ad alta radioattività** si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, **con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale**, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua **beni di valore equivalente** di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Abusivamente

In tema di traffico illecito di rifiuti, **il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto.**

Ne consegue che **la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto** che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico.

(In applicazione del principio, la Corte ha annullato il sequestro preventivo di un "residence" turistico, disposto sulla base di mere irregolarità degli impianti preposti al trattamento dei reflui fognari e delle acque di scarico). [Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326].

Profitto ingiusto

Per la configurabilità del reato di traffico illecito di rifiuti, il profitto ingiusto può consistere **anche solo nella riduzione dei costi aziendali e, comunque, non deve assumere necessariamente carattere patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura.**

(Fattispecie in cui il vantaggio del trasporto illecito è stato ravvisato nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale). [Sez. 3, n. 53136 del 28/06/2017, Vacca e altro, Rv. 272097].

È configurabile **il concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 53 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare il secondo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico ed, in quanto tale, **configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno.**[Sez. 3, Sentenza n. 9133 del 13/01/2017, Rv. 269361 Giani e altro].

Ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 53-bis D.Lgs. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006), è necessaria la prova della consapevolezza dell'autore della condotta di aderire ad un'organizzazione illecita per conseguire **un ingiusto profitto, che può consistere, oltre che in un ricavo patrimoniale, anche in un vantaggio personale, quale la semplice riduzione dei costi aziendali o il rafforzamento della posizione di ciascun imputato all'interno dell'azienda.** [Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva e altri].

Organizzazione di mezzi

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è **reato abituale**, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la **necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo**. [Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268920].

Il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D. Lgs. n. 152 del 2006) **non ha natura necessariamente plurisoggettiva**, richiedendo per la sua integrazione la predisposizione di una struttura volta a realizzare il commercio illegale dei rifiuti che può essere approntata **anche da una sola persona**. [Sez. 3, Sentenza n. 36119 del 30/06/2016, Gavillucci, Rv. 267760].

È configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006), in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, **caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico**, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente. [Sez. 3, n. 5773 del 17/01/2014, Rv. 258906, Napolitano].

Organizzazione di mezzi

Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti **non richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito**, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite. [Sez. 3, n. [47870](#) del 19/10/2011, Rv. 251965, Giommi].

La responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo derivante da reato ambientale: l'obbligo comunitario

Art. 6 della Direttiva 2008/99/CE: obbligo degli Stati membri di adottare misure affinché le persone giuridiche possano essere chiamate a rispondere dei reati indicati negli artt. 3 e 4 della stessa direttiva, qualora siano commessi a loro vantaggio da soggetti che detengono una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo, sulla base:

- del potere di rappresentanza della persona giuridica;
- del potere di prendere decisioni per suo conto;
- del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

Inoltre gli Stati membri devono provvedere affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte dei soggetti dotati dei poteri suindicati, abbia reso possibile la commissione dei reati di cui agli artt. 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica e ad opera di una persona soggetta alla sua autorità.

La responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo derivante da reato ambientale: le lacune

L'art. 25-undecies del d. lgs. n. 231 del 2001 non contempla, tra i reati-fonte, i delitti di:

- a) impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.), nonostante sia agevole individuare l'interesse o il vantaggio dell'ente rispetto a tale condotta e immaginare la perpetrazione del reato da parte del soggetto apicale o sottoposto;
- b) omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.), nonostante sia contemplata l'*editio minor* di tale condotta, prevista dall'art. 257 TUA;
- c) morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.), nonostante un'espressa indicazione in tal senso fosse prevista dall'art. 6 Direttiva 2008/99/CE.

La responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo derivante da reato ambientale: il mancato raccordo con il sistema di estinzione prescrittiva di cui al novellato Titolo VI-bis

Conseguenze:

- a) Th. estensiva della causa estintiva prevista per la persona fisica dall'art. 318-*septies* TUA, fondata: sull'applicazione dell'art. 129 c.p.p., da intendersi richiamato dalla clausola generale di cui all'art. 34 d. lgs. n. 231 del 2001; ovvero su una lettura correttiva dell'art. 8 d. lgs. cit. che limiti l'immunizzazione dell'illecito dell'ente dalle vicende estintive del reato a quelle cause estintive che «non consistono in attività del soggetto collettivo responsabile ma in meri fatti oggettivi come il decorso del tempo (prescrizione) o in comportamenti positivi ascrivibili al solo soggetto individuale».
- b) Th. contraria, fondata sul testo dell'art. 8 d. lgs. cit. che immunizza l'illecito dell'ente dalle cause estintive del reato diverse dall'amnistia.

Irragionevolezza dell'omissione, laddove non ovviabile per via interpretativa: L'adempimento delle prescrizioni richiederà verosimilmente lo sforzo finanziario dell'ente collettivo che gioverà alla persona fisica imputata (alla luce del criterio oggettivistico che solitamente governa l'applicazione dei comportamenti riparatori) e non anche all'ente.

La responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo derivante da reato ambientale: le incongruenze in tema di confisca

- a) La confisca all'ente ex art. 19 d. lgs. n. 231 del 2001 investe il solo profitto e non anche gli strumenti del reato che però, nei casi di reato commesso dall'apicale o dal sottoposto, appartengono proprio all'ente;
- b) Non è prevista per l'ente l'esenzione dalla confisca nel caso di condotte riparatorie o ripistinatorie, prevista invece per la persona fisica dall'art. 452-undecies, u. co., c.p. Eppure sarà di regole soltanto l'ente a poter sostenere i costi di un'efficace attività di ripristino.

La responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo derivante da reato ambientale: le opportunità

La *differenza di scala* tra la condotta individuale e la dimensione degli eventi richiesti per il perfezionamento dei nuovi delitti di inquinamento e disastro ambientale potrebbe non evidenziarsi nell'illecito dell'ente: «è decisamente più facile instaurare un nesso di derivazione del macro evento offensivo dalla colpa di organizzazione dell'ente, piuttosto che dalla condotta individuale incauta».

La responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo derivante da reato ambientale: le opportunità

In tema di responsabilità da reato degli enti, nella ipotesi di mancata identificazione dell'autore del reato presupposto, può essere affermata la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n.231 del 2001, solo quando sia, comunque, individuabile a quale categoria, tra quelle indicate, agli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, appartenga l'autore del fatto, e sia, altresì, possibile escludere che questi abbia agito nel suo esclusivo interesse.

La responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo derivante da reato ambientale: le opportunità

La difficoltà potrebbe risiedere nella differenziazione sanzionatoria stabilita dall'art. 25-undecies tra la fattispecie colposa e quella dolosa, che sembra rendere necessaria l'identificazione di una responsabilità individuale, soggettivamente qualificata.

La differenziazione non sarebbe stata forse necessaria: «la colpa di organizzazione su cui si fonda la responsabilità corporativa è sostanzialmente qualcosa di unitario che *copre* nello stesso modo la realizzazione individuale tanto dolosa quanto colposa, rappresentando un titolo di responsabilità inscindibile».

E' possibile una prassi interpretativa che, in assenza di accertamento dell'elemento soggettivo individuale, faccia consistere la colpa nel mero accertamento della violazione delle regole e prescrizioni amministrative, così aprendo la strada alla responsabilità dell'ente per l'ipotesi colposa.

La responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo derivante da reato ambientale: le opportunità

E' manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 D.Lgs. n.231 del 2001, per asserito contrasto con gli artt.3, 24, comma secondo, e 111 Cost., in relazione alla presunta irragionevolezza della disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti commessi dall'ente-imputato rispetto a quella prevista per gli imputati-persone fisiche, atteso che la diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità *ex delicto* di cui al D.Lgs. n.231 del 2001 nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale, giustificano il regime derogatorio della disciplina della prescrizione.

Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015 (dep. 2016), Bonomelli, Rv. 267048-47

Best Available Techniques

Definizione (art. 5, co. 1 lett. I-ter TUA): *Condizioni da adottare nel corso di un ciclo di produzione idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale e accessibili a costi ragionevoli.*

Funzione principale: Contribuire alla formazione dei valori-soglia (di concentrazione degli inquinanti, di emissioni ecc.) assunti come parametri da rispettare, nello svolgimento di attività produttive potenzialmente inquinanti - *Mezzo di collegamento tra regole giuridiche e regole tecniche – Punto di bilanciamento tra le ragioni della produzione e quelle dell'ambiente – Assicurazione della ragionevolezza e funzionalità della prescrizione*

Best Available Techniques

Procedura guidata dall'*European Integrated Pollution and Prevention Control Bureau* :

- a) Fase BREF (*Best available techniques Reference document*) elaborato da un tavolo tecnico di esperti, all'esito di sedute, scambi di informazioni, visite ad impianti ecc.
- b) Fase delle BAT Conclusions, adottate dalla Commissione con procedura di «comitato», coinvolgente Stati membri, industrie interessate, ONG

D. lgs. n. 46 del 2014 ha recepito le *Bat conclusions* in termini vincolanti nella disciplina dell'AIA

Tecniche emergenti: *tecniche innovative capaci di produrre minor impatto ambientale, oppure di assicurare gli stessi livelli di protezione a costi minori, non ancora consolidate o non ancora disponibili a costi ragionevoli sul mercato.*

La legislazione europea e nazionale prevede che le tecniche emergenti formino oggetto di scambi di informazioni, nella sede di individuazione delle BAT e possano essere sperimentate *in deroga*.

In buona sostanza la periodica revisione delle BAT è un meccanismo di *entrata* delle tecniche emergenti convalidate dalla sperimentazione e di *uscita* delle tecniche obsolete.

Le BAT conclusions sono tecniche conosciute nella cerchia di riferimento dell'operatore, non sono nozioni «esoteriche».